

# NORME PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE STRUTTURE DELL'OPERA UNIVERSITARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 02 agosto 2023

#### **SOMMARIO**

- Art. 1 Finalità e definizioni
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza
- Art. 4 Responsabile
- Art. 5 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 6 Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 7 Diritti dell'interessato
- Art. 8 Sicurezza dei dati
- Art. 9 Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 10 Modalità e limiti all'utilizzabilità di dati personali
- Art. 11 Norma di rinvio
- Art. 12 Comunicazione
- Art. 13 Modifiche

#### Allegati:

- Allegato 1.: Cautele da adottare per i dati videoripresi;
- Allegato 2.: Procedura per l'accesso alle immagini;
- Allegato 3.: Richiesta di accesso alle videoregistrazioni;
- Allegato 4.: Registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate;

### ART. 1 FINALITÀ E DEFINIZIONI

- 1 Le presenti norme garantiscono che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza presso le strutture site in:
  - Via Malpensada n. 140 a Trento;
  - Via Malpensada n. 88 a Trento;
  - Piazzetta V. Solesin n. 1 a Trento;

(come da Allegato A), gestite operativamente dal C.E.D di Opera Universitaria, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantiscono altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

- 2 Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nelle presenti norme, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.
- 3 Ai fini delle presenti norme si intende:
  - a) per "banca dati", il complesso di dati personali e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano



- prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata, i mezzi, i macchinari e la strumentazione tecnologica eventuale;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", Opera Universitaria nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "referente privacy", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per "interessato" la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

# ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - Le presenti norme disciplinano il trattamento di dati personali effettuato attraverso l'installazione di impianti di videosorveglianza presso le strutture di cui all'art. 1.

# ART. 3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI TELECONTROLLO E DI VIDEOSORVEGLIANZA

- 1 Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione e implementazione di un impianto di videosorveglianza.
- 2 Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali dell'Ente, sono:
  - a. rilevare situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, consentendo l'intervento degli operatori;
  - b. attivazione di uno strumento volto a garantire misure di prevenzione e sicurezza sull'area interessata;
  - c. ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo, a tutela del patrimonio privato;
  - d. tutela del patrimonio.
- 3 Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali,
- 4 rilevati mediante le riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti, i mezzi, i macchinari e le strumentazioni tecnologiche che transiteranno o risiederanno nell'area interessata.
- 5 L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il



raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese (fatte salve le necessità di cui al comma 2 del presente articolo), evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

6 - L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

# ART. 4 REFERENTE PRIVACY AL TRATTAMENTO DEI DATI

- 1 Il Referente del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 3, lett. e), viene individuato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Opera. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato, nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia, sentito il titolare.
- 2 Il Referente deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalla normativa, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni delle presenti norme.
- 3 Il Referente procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 4 I compiti affidati al Referente devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 5 Il Referente, mediante apposita lettera di incarico, autorizza gli addetti delle varie portinerie
- 6 alla visione "in tempo reale" delle immagini visualizzate sui monitor.

# ART. 5 MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- 1 I dati personali oggetto di trattamento vengono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti e in seguito trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;
- 2 I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza; attualmente le telecamere sono posizionate secondo quanto specificato in calce alle presenti norme.
- 3 Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento.



- 4 Le telecamere hanno le caratteristiche descritte nelle apposite schede tecniche di cui all'allegato 5.. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
- 5 Per esigenze gestionali le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 ore presso la sala di controllo, in presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta. Alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente.
- 6 In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.
- 7 La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
- 8 L'accesso alle immagini e ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il referente privacy e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 4. È vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

# ART. 6 INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

- 1 Opera Universitaria si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la dicitura prevista dal Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del Garante Privacy.
- 2 Il Cartello ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e ingloba il simbolo della telecamera e deve essere apposto prima ed in corrispondenza di ciascuna area videosorveglianza.

# ART. 7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

- 1 In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.
- 2 La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di identità che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato.

# ART. 8 SICUREZZA DEI DATI

- 1 I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- 2 Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.
- 3 I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala denominata "Sala Server" della residenza sita in via Malpensada 140 e presso idoneo locale tecnico della residenza sita in



Piazzetta V. Solesin, 1. Ai locali possono accedere esclusivamente il Referente e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati.

# ART. 9 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1 - In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, l'ente effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

# ART. 10 MODALITA' E LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

1 - Le prescrizioni delle presenti norme hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 08/04/2010:

<u>Principio di liceità</u>: non saranno intercettati e quindi ripresi persone, cose, locali espressamente tutelati dal Codice, oltre a conversazioni, attività di vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio o di altri luoghi con analoga tutela.

<u>Principio di necessità</u>: i dati rilevati hanno il solo scopo di preservare l'incolumità delle persone (dipendenti, utenti e fornitori di Opera Universitaria), dei beni e dell'ambiente per i quali viene installato il sistema (quindi presso le sedi dell'Opera Universitaria ed aree circostanti); nessuna ripresa può essere utilizzata in modo superfluo o per uno scopo che non sia quello suddetto.

<u>Principio di proporzionalità:</u> l'installazione è finalizzata alla protezione e sicurezza delle persone, dei beni, della strumentazione tecnologica; l'utilità della videosorveglianza si rende necessaria in quanto altri sistemi in precedenza adottati (ad es. controlli da parte di personale interno) si sono rivelati inefficaci nel prevenire ed evitare possibili danni alle persone, beni e ambiente di lavoro. Il sistema previsto è stato valutato come il più efficace per la finalità prevista. La conservazione dei dati registrati sarà limitata, come individuato al punto "Modalità di raccolta dei dati".

<u>Principio di finalità:</u> viene rispettato mediante l'apposizione <u>in posizione ben visibile</u> di adeguata informativa.

### ART. 11 NORMA DI RINVIO

1 - Per quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.



# ART. 12 COMUNICAZIONE

- 1 La comunicazione dei dati personali da parte di Opera Universitaria a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
- 2 Il trattamento dei dati da parte di Opera Universitaria avviene per finalità di tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti e degli utenti, della salvaguardia dell'ambiente di lavoro e del patrimonio.

# ART. 13 MODIFICHE

1 - I contenuti delle presenti norme dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.